

## REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO

### FGP/2 FERRUM

DATA VALIDITA': dal 31/05/2019

#### Art. 1 – Gli aspetti generali del Fondo interno

La Compagnia costituisce e gestisce, secondo le modalità del presente Regolamento, un Fondo interno denominato **FGP/2 Ferrum** nel quale confluiscono i premi destinati all'investimento versati a fronte dei contratti di assicurazione appartenenti alla serie Fideuram Grandi Patrimoni 2. Il Fondo interno è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti.

#### Art. 2 – Obiettivo del Fondo interno

Il Fondo interno è caratterizzato da una politica di investimento coerente con gli obiettivi che il Fondo stesso si propone di conseguire. In particolare, il Fondo interno FGP/2 Ferrum si propone di massimizzare il rendimento della gestione, attraverso un'ampia diversificazione degli investimenti ed una gestione flessibile degli stessi, associata ad un costante controllo del rischio.

Gli investimenti sono rappresentati da strumenti finanziari di natura sia azionaria che obbligazionaria.

Poiché tale fondo appartiene alla categoria dei Fondi Flessibili, non viene identificato un benchmark di riferimento.

Il profilo di rischio del Fondo interno FGP/2 Ferrum si può definire di grado "medio basso".

#### Art. 3 – Caratteristiche del Fondo interno

Gli investimenti delle risorse affluite al Fondo interno rientrano nelle categorie di attività previste dalla SEZIONE 3 della Circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174, come sostituito dall'art 41, comma 1, del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209.

Gli OICR nei quali investe il Fondo FGP/2 Ferrum soddisfano le condizioni richieste dalla direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla direttiva 88/220/CEE e, laddove previsto, dalla Direttiva 2001/108/EC e dalla Direttiva 2001/107/EC.

Alcuni OICR investono prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria, altri in strumenti finanziari di natura azionaria, differenziati per area geografica e/o settore industriale.

Gli OICR obbligazionari verso cui il Fondo interno indirizza gli investimenti contengono prevalentemente titoli di debito emessi da stati, organismi internazionali o Società private; tali comparti sono differenziati in base alle caratteristiche delle obbligazioni e dei rispettivi emittenti.

I comparti azionari diversificati per area geografica contengono titoli azionari di emittenti aventi sede sociale o attività economica principale in determinate aree geografiche (in via prevalente Italia, Francia, Giappone, Europa, Stati Uniti d'America, Pacifico, Paesi emergenti) ed in queste ultime quotate in borsa o negoziate. Alcuni comparti azionari sono diversificati anche per settore di attività economica prevalente (industria, finanza, tecnologia, telecomunicazioni, energia, materie prime, utilities, prodotti di consumo, salute e benessere).

In particolare e non in via esclusiva gli investimenti sono rappresentati da quote del Fondo multicompartimentale lussemburghese Fideuram Fund, un fondo comune di investimento che soddisfa le condizioni richieste dalla direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla direttiva 88/220/CEE. La Società di gestione è denominata Fideuram Bank (Luxemburg) S.A.; Fideuram Fund e la Società di gestione hanno sede legale in rue Goethe 9-11, L-1637- Lussemburgo.

La Compagnia, nell'interesse dei Contraenti, potrà orientare gli investimenti del Fondo interno FGP/2 Ferrum verso attività finanziarie diverse da quote del fondo multicompartimentale lussemburghese Fideuram Fund.

Con riferimento ai limiti di investimento intra-gruppo, si segnala che il peso degli investimenti in strumenti finanziari e quote di OICR istituiti o gestite da società appartenenti al Gruppo di appartenenza della Compagnia può arrivare fino a un massimo del 100%.

L'acquisto in strumenti finanziari da parte del Fondo interno può generare dei crediti di impresa. La Compagnia trattiene tale credito di imposta che pertanto non va a beneficio degli Assicurati. Pertanto tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale a carico degli aventi diritto.

La Compagnia opera in proprio il servizio di *asset allocation* del Fondo interno e si riserva la facoltà di affidare la gestione finanziaria ad un intermediario abilitato, nel rispetto dei criteri di allocazione degli investimenti definiti dalla Compagnia che rimane, in ogni caso, responsabile della gestione del Fondo interno.

La Compagnia si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

#### **Art. 4 – Valutazione del patrimonio del Fondo interno e calcolo del valore della quota**

Il patrimonio del Fondo interno viene calcolato ogni lunedì sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al venerdì precedente:

- a) i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
- b) i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede;
- c) le quote degli OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla corrispondente Società di gestione;
- d) la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo interno.

Il valore unitario della quota alla data di costituzione di ciascun Fondo interno è fissato in €10,00. Il valore unitario della quota del Fondo interno viene determinato il lunedì di ogni settimana dividendo il patrimonio del Fondo interno come sopra calcolato, al netto delle spese di cui al successivo Art. 5, per il numero delle quote presenti nel Fondo a quella data.

Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni, rilevate il venerdì, di una parte consistente delle attività del Fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del Fondo interno riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il lunedì di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà calcolato il giorno lavorativo successivo più prossimo, ma sarà comunque riferito ai valori di Borsa rilevati il venerdì. Il numero delle quote in cui il Fondo interno risulta suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al Fondo interno medesimo.

#### **Art. 5 – Spese a carico dei Fondi interni**

A carico del Fondo interno FGP/2 Ferrum vengono imputati:

- a) i costi direttamente collegati alle operazioni finanziarie effettuate nell'ambito del Fondo interno, per investimenti in attività finanziarie diverse da quote di OICR, contestualmente alle relative operazioni;
- b) i costi per la verifica contabile annuale da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, che accerta la rispondenza delle operazioni al presente Regolamento e la corretta valutazione delle attività inserite nel Fondo interno, l'adeguatezza delle attività stesse rispetto agli impegni assunti dalla Compagnia e la correttezza del calcolo del valore unitario della quota;

- c) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo interno per investimenti in attività finanziarie diverse da quote di OICR;
- d) la commissione di gestione commisurata allo 0,65%, su base annua, del valore del patrimonio del Fondo interno, al netto degli altri costi ed oneri. Tale commissione comprende le spese per il servizio di asset allocation del Fondo interno svolto dalla Compagnia e per l'amministrazione dei contratti;

Nella determinazione del valore unitario della quota da utilizzare per tutte le operazioni che riguardano i contratti appartenenti alla serie Fideuram Grandi Patrimoni 2, si tiene conto delle spese di cui ai punti precedenti.

Le voci di cui ai punti b), e d) vengono contabilizzate con cadenza settimanale.

Per gli investimenti del Fondo interno in OICR "collegati", per ciò che riguarda l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo stesso, sono escluse le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR "collegati".

Sul Fondo interno FGP/2 Ferrum gravano, in via indiretta, anche le commissioni di gestione prelevate sui fondi comuni di investimento mobiliare verso i quali vengono indirizzati gli investimenti dello stesso Fondo interno.

La commissione massima di gestione gravante sugli OICR è pari al 2,75%.

La Compagnia riconosce al Fondo interno il 100% di quanto retrocesso dalla Società di gestione degli OICR in cui investe il Fondo interno, e ciò comporta un abbattimento delle commissioni di gestione gravanti in via indiretta sul Fondo interno FGP/2 Ferrum.

Nel caso in cui venga modificata la commissione massima prelevata sui comparti degli OICR verso i quali sono indirizzati gli investimenti del Fondo interno, la Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente il nuovo livello della commissione stessa, consentendo il diritto di recesso senza penali ai sensi della circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002.

### **Art. 6 – Determinazione del patrimonio netto del Fondo Interno**

Il patrimonio netto del Fondo interno FGP/2 Ferrum è pari al valore delle attività del Fondo stesso al netto del valore di tutte le passività.

### **Art. 7 – Modifiche al Regolamento**

La Compagnia si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Tali modifiche verranno comunicate tempestivamente ai Contraenti